

DELIBERAZIONE N. 87 DEL 02/09/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 (DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/4). DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETA' INCLUSE NEL PERIMETRO.

L'anno 2020, il giorno 02 del mese di Settembre alle ore 09:00, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
CINTI MONICA	SINDACO	P
ZANARINI STEFANO	VICE SINDACO	P
FABBRI BARBARA	ASSESSORE	P
REINA ALICE	ASSESSORE	P
IODICE MARIA CONCETTA	ASSESSORE	P
MONTI GIANLUCA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.

Il Sig. Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la presente seduta si svolge secondo le misure organizzative e criteri di trasparenza e tracciabilità per svolgimento sedute di Giunta Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, decretate dalla Sindaca in data 25.3.2020 prot. 5468.

Sono fisicamente presenti in Municipio l'Assessore Zanarini e la Segretaria Comunale e sono in videoconferenza la Sindaca e gli Assessori Fabbri, Reina, Iodice e Monti.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11-bis di tale Decreto prevede la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al Decreto;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. b), del Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, c. 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli Enti Locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

Evidenziato che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Rilevato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 9.4.2015, ad oggetto "Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, c. 611, L. n. 190/2014);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'8.4.2016, ad oggetto "Approvazione relazione consuntiva piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", con la quale è stata approvata la relazione conclusiva del piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 29.9.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni (ex art. 24 D.Lgs. n. 175 del 2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 2017)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 27.12.2018 ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100: approvazione";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 27.12.2019 ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100: approvazione";

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto citato;

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel bilancio consolidato per il 2019 (All. A);

**ELENCO DEGLI ORGANISMI, ENTI E SOCIETA'
DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO AL 31.12.2019:**

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	CONTROLLATA PARTECIPATE	QUOTATA
A.C.E.R.	0,90%	Ente strumentale partecipato	NO

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale	0,21%	Ente strumentale partecipato	NO
ATERSIR (Agenzia d'ambito territoriale E.R. servizi idrico e rifiuti)	0,202% (1)	Ente strumentale partecipato	NO
GRUPPO HERA	0,13022%	Società partecipata	SI
LEPIDA S.p.A.	0,0014%	Società partecipata	NO
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.	0,65%	Società partecipata	NO

(1) la quota di partecipazione in Atersir è stata determinata dividendo 100 per 9 (numero dei Consigli locali) e successivamente la % così ottenuta (pari all'11,11%) per i 55 Comuni della Provincia di Bologna.

Non sono state indicate le partecipazioni nelle seguenti associazioni, in quanto il Comune non detiene voti esercitabili negli organi decisionali:

- ANCI,
- Consorzio della Bonifica Renana,
- ANUSCA;

**ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE CHE RESTANO ESCLUSE
DAL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP):**

SOCIETA' PARTECIPATA	% DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA	MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL GAP
GRUPPO HERA	0,13022%	Gestione servizi idrici, energetici, ambientali	Società quotata nella quale il Comune di Monte San Pietro detiene una quota pari allo 0,15% e non risulta a totale partecipazione pubblica e affidataria pubblica di servizi pubblici locali dal Comune di Monte San

			Pietro
LEPIDA S.p.A.	0,0014%	Realizzazione, gestione fornitura servizi di connettività della rete regionale a banda larga della PP.AA.	La società svolge servizi strumentali e non servizi pubblici locali

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA'
COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO PER L'ESERCIZIO 2019:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2019	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio - art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)	Capogruppo intermedia
Organismi strumentali			
NESSUNO			
Enti strumentali controllati			
NESSUNO			
Enti strumentali partecipati	%		
A.C.E.R	0,90%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	NO
ATERSIR (Agenzia d'ambito territoriale E.R. servizi idrico e rifiuti)	0,202%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	NO
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale	0,21%	8 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	NO
Società controllata			
NESSUNO			
Società partecipata	%		
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.	0,65%	12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	NO

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019:

PERIMETRO DI	Quota di	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni
---------------------	-----------------	--

CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	partecipazione	di bilancio - art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)
Enti strumentali partecipati		
A.C.E.R	0,90%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa
Società partecipata		
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.	0,65%	12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
ESCLUSI DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2019:**

ENTI IRRILEVANTI	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio - art. 11-ter e 11- quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)	MOTIVO
Enti strumentali partecipati			
ATERSIR (Agenzia d'ambito territoriale E.R. servizi idrico e rifiuti)	0,202%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	PARTECIPAZIONE < 1% AGENZIA NON AFFIDATARIA DIRETTA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (TRATTASI DI ENTE CHE SVOLGE UNA ATTIVITA' DI REGOLAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI)
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale	0,21%	8 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	PARTECIPAZIONE < 1% ENTE NON AFFIDATARIO DIRETTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;

c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Rilevata la necessità di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2019 le seguenti direttive e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI BILANCI

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi a questo Comune entro 10 giorni dall'approvazione e comunque non oltre, per l'anno 2019, il 22 settembre (ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.L. n. 34/2020: "1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.").

L'osservanza del termine è fondamentale, in considerazione dei tempi necessari per effettuare le operazioni di consolidamento.

I documenti che dovranno essere inviati a questo Comune da ciascun componente del GAP sono i seguenti:

Componenti del perimetro di consolidamento	Tipologia di bilancio
Capigruppo di imprese	Bilancio consolidato
Componenti che adottano la contabilità economico/patrimoniale	Bilancio di esercizio
Componenti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico/patrimoniale	Rendiconto consolidato dell'esercizio

- INDICAZIONI DI DETTAGLIO RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE

I documenti da trasmettere comprendono il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo ai fini della loro eliminazione (debiti sia di funzionamento o commerciali che di finanziamento, crediti, proventi per trasferimenti o contributi, oneri e ricavi concernenti gli acquisti o le vendite, utili, perdite conseguenti a operazioni effettuati tra le componenti del gruppo, ecc.), che devono essere dettagliate nella nota integrativa al bilancio trasmesso, in quanto necessarie alla elaborazione del bilancio consolidato di questo Comune. Considerato che la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche, è necessario che una lista delle operazioni infragruppo relative all'esercizio di riferimento venga anticipata e trasmessa nel più breve tempo possibile. Particolare attenzione andrà posta sulle partite cosiddette "in transito", al fine di evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La concreta applicazione del d.lgs. n. 139/2015 ha reso i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con il bilancio del Comune. Il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che le direttive di cui al paragrafo 3.2 del principio n. 4/4 contengano anche la trasmissione delle informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del d.lgs. 118/2011, non presenti nella nota integrativa degli enti e società che hanno redatto il nuovo schema economico-patrimoniale ai sensi del citato d.lgs. 139/2015. Pertanto gli enti e le società che hanno

redatto il proprio bilancio secondo il nuovo schema previsto dal d.lgs. 139/2015 dovranno inviare:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dal d.lgs. 118/2011.

- LINEE GUIDA CONCERNENTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DI BILANCIO E LE MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO 2019

In questa prima fase di avvio del lavoro di consolidamento, viene richiesta l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione da parte delle aziende inserite nel perimetro di consolidamento:

- le categorie e le aliquote di ammortamento da applicare sui cespiti aziendali dovranno essere quelle indicate nell'allegato n. 4/3 del d.lgs. 118/2011. Nel caso di difformità di comportamento rispetto ai principi armonizzati, dovranno essere specificati i motivi che ne sono alla base, ovvero l'idoneità ad una rappresentazione più veritiera e corretta o l'irrilevanza rispetto ai dati di bilancio, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- adozione del criterio del patrimonio netto di cui all'art. 2426 n. 4 Codice Civile, per contabilizzare le partecipazioni al capitale dei componenti del gruppo da consolidare;
- redazione dei bilanci consolidati intermedi e applicazione del metodo integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle solo partecipate, laddove ciò non sia in contrasto con la disciplina civilistica.

- INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Dovranno essere indicate e comunicate le operazioni infragruppo poste in essere nel corso dell'esercizio ed i relativi saldi/importi confluiti nel conto economico e nello stato patrimoniale, con precisazione delle modalità di contabilizzazione. A titolo esemplificativo le operazioni infragruppo sono costituite da:

- debiti/crediti
- costi/ricavi
- dividendi
- realizzazione di immobilizzazioni per conto dell'ente.

- ELEMENTI DA DETTAGLIARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio tutte le informazioni di dettaglio che sono previste al punto 5 del principio contabile applicato n. 4/4.

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del GAP indichi, in nota integrativa, l'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate.

Per quanto non espressamente previsto dall'allegato n. 4/4, si fa rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Ritenuto, pertanto, opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2019;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2° Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) - di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del Decreto Legislativo n. 118/2011 e del principio contabile all. 4/4 al medesimo Decreto, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA di questo Comune per la redazione del bilancio consolidato 2019:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2019	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio - art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)	Capogruppo intermedia
Organismi strumentali			
NESSUNO			
Enti strumentali controllati			
NESSUNO			
Enti strumentali partecipati	%		
A.C.E.R	0,90%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	NO
ATERSIR (Agenzia d'ambito territoriale E.R. servizi idrico e rifiuti)	0,202%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	NO
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale	0,21%	8 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	NO
Società controllata			
NESSUNO			
Società partecipata	%		
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.	0,65%	12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	NO

- 2) - di approvare il perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2019, ai sensi dell'art. 11-bis del Decreto Legislativo n. 118/2011, come di seguito indicato:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti	METODO DI CONSOLIDAMENTO
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO		alle missioni di bilancio - art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)	
Enti strumentali partecipati			
A.C.E.R	0,90%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	PROPORZIONALE
Società partecipata			
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.	0,65%	12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PROPORZIONALE

3) - di dichiarare irrilevanti, ai fini del bilancio consolidato 2019, i seguenti enti strumentali partecipati con quota di partecipazione inferiore all'1%:

ENTI IRRILEVANTI	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio - art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)	MOTIVO
Enti strumentali partecipati			
ATERSIR (Agenzia d'ambito territoriale E.R. servizi idrico e rifiuti)	0,202%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	PARTECIPAZIONE < 1% AGENZIA NON AFFIDATARIA DIRETTA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (TRATTASI DI ENTE CHE SVOLGE UNA ATTIVITA' DI REGOLAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI)
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità	0,21%	8 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	PARTECIPAZIONE < 1% ENTE NON

Emilia Orientale		dell'ambiente	AFFIDATARIO DIRETTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
-------------------------	--	---------------	--

- 4) - di approvare le direttive agli enti strumentali partecipati e alle società partecipate descritte in premessa;
- 5) - di trasmettere il presente provvedimento agli Organismi, Enti e Società incluse nel perimetro di consolidamento;
- 6) - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in ragione della data di scadenza per l'approvazione del bilancio consolidato 2019.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 (DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/4). DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETA' INCLUSE NEL PERIMETRO.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 178 del 20/08/2020.

Monte San Pietro, 20/08/2020

Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA



Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 (DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/4). DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETA' INCLUSE NEL PERIMETRO.

Sulla presente proposta di deliberazione n° 178 del 20/08/2020, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo

MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 16/09/2020 ed è stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/09/2020, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta